

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1563

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPRILI, MONTESSORO, PROVANTINI, QUERCINI, MACCIOTTA, MINOZZI, STRADA, TRABACCHINI, FILIPPINI GIOVANNA, GRILLI, DONAZZON, CHERCHI, CAVAGNA, PICCHETTI, CASTAGNOLA, STRUMENDO, GASPAROTTO, PETROCELLI, GEREMICCA, MANNINO ANTONINO

Presentata il 29 settembre 1987

Istituzione del fondo speciale rotativo per agevolare la ripresa produttiva di imprese commerciali, artigiane, industriali, turistiche e della pesca distrutte o danneggiate da calamità naturali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche le ultime avversità atmosferiche che hanno colpito diverse regioni italiane, hanno reso ancor più stringente l'esigenza improrogabile di disporre di uno strumento di legge snello ed efficace che regolamenti, meglio e più modernamente, l'erogazione di provvidenze a favore delle imprese artigiane, commerciali, industriali, del turismo e della pesca, distrutte o danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche di eccezionale gravità, onde consentire una loro rapida ripresa produttiva.

Ancora oggi lo strumento base di intervento a favore delle imprese sopramenzionate, danneggiate da calamità naturali, è costituito dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, che d'altra parte ri-

chiama disposizioni della legge n. 638 del 1949.

La legge n. 50 del 1952, nel corso degli anni, ha subito una serie di modificazioni ed integrazioni, fino all'ultima legge 11 dicembre 1980, n. 826, che, lungi dallo snellire le procedure, ne ha complicato vieppiù l'applicazione. Basterebbe d'altronde richiamare tutta la serie di leggi intervenute sull'argomento dal 1952 ad oggi, tuttora vigenti, per capire la necessità di procedere ad un rapido ammodernamento di tutta la normativa in materia.

D'altro canto, gli operatori, giustamente e ad ogni occasione, sollecitano che il Parlamento dia loro strumenti di legge semplici, agili, efficaci allo scopo cui sono destinati.

In più, con questa proposta di legge, i presentatori intendono anche incentivare i miglioramenti e le innovazioni, di processo e di prodotto, nella ricostruzione e riattivazione degli impianti, oggi tanto necessarie e importanti per reggere la sfida dei tempi e rimanere in corsa su un mercato sempre più esigente.

L'impianto della presente proposta di legge prevede innanzitutto l'istituzione di un fondo speciale di rotazione, come detto all'articolo 1, per poter disporre, all'evenienza, di adeguate risorse finanziarie.

All'articolo 2 viene indicata la copertura finanziaria facendo espressamente confluire su questa legge tutte le disponibilità esistenti sulle altre leggi che riguardano le stesse provvidenze.

L'articolo 3 tratta dei soggetti che, come precisato, sono le imprese commerciali, artigiane, industriali, turistiche e della pesca che hanno subito danno alle proprie attività in misura superiore al 35 per cento.

All'articolo 4 si definisce il percorso per emanare la dichiarazione di stato di calamità naturale.

Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano le misure, gli interventi e le procedure per la erogazione dei contributi a fondo perduto e la concessione dei finanziamenti agevolati.

L'articolo 8 si riferisce alla proroga delle rate dei mutui in scadenza e afferenti le strutture produttive danneggiate o distrutte.

Con l'articolo 9 si consente la possibilità di cumulo delle provvidenze indicate in questa proposta di legge con il risarcimento dei danni effettuato dalle assicurazioni fino alla concorrenza dell'importo totale dei danni accertati.

All'articolo 10 si prevede la pubblicità di tutte le provvidenze erogate mediante affissione, nell'albo pretorio del comune, degli elenchi riportanti i nominativi delle imprese beneficiarie, la descrizione dei danni subiti e l'elenco dei finanziamenti concessi e dei contributi liquidati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Fondo).

1. Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato « Fondo speciale rotativo per agevolare la ripresa produttiva di imprese commerciali, artigiane, industriali, turistiche e della pesca distrutte o danneggiate da calamità naturali » intestato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Al Fondo è attribuita, per l'anno 1988, la somma di lire 100 miliardi.

3. Alla dotazione del Fondo per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 100 miliardi di lire per l'anno 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Al Fondo di cui all'articolo 1 confluiscono altresì le residue disponibilità finanziarie del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, come aggiornata dalla legge 2 marzo 1963, n. 265, dalla legge 22 febbraio 1968, n. 115, dalla legge 5 maggio 1977, n. 209, dalla legge 3 gennaio 1978, n. 2, dalla legge 19 gennaio 1979, n. 17, dalla legge 3 aprile 1980, n. 115, dalla legge 11 dicembre 1980, n. 826 e dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Soggetti).

1. Possono accedere al Fondo di cui all'articolo 1 le imprese commerciali, artigiane, industriali, turistiche e della pesca che, a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche di eccezionale gravità abbiano:

a) subito danno alle strutture o mezzi determinando una riduzione delle capacità produttive pari almeno al 35 per cento;

b) perso le normali scorte di esercizio in misura non inferiore al 35 per cento;

c) subito la distruzione, almeno del 35 per cento, dei prodotti finiti.

ART. 4.

(Dichiarazione
di stato di calamità naturale).

1. Lo stato di calamità naturale di eccezionale gravità, ai fini della presente legge, è dichiarato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, quando necessario, con il Ministro della marina mercantile o con il Ministro del turismo e spettacolo, entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo decreto delimita altresì le aree e indica i settori danneggiati.

3. Entro i successivi trenta giorni il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il riparto delle somme da destinare agli interventi previsti dalla presente legge, sulla base delle richieste delle regioni interessate, secondo i settori di appartenenza delle aziende danneggiate.

ART. 5.

(Misure ed interventi).

1. Le misure previste dalla presente legge riguardano:

a) la erogazione di un contributo a fondo perduto, pari al 30 per cento dei danni sopportati dalle imprese fino ad un massimo di lire 100 milioni;

b) la concessione di finanziamenti agevolati, con ammortamento quinquennale, al tasso di riferimento, fino al massimo del 70 per cento dei danni accertati, per la riparazione o ricostruzione delle strutture produttive, per la riattivazione degli impianti e per la ricostruzione delle scorte d'esercizio.

2. Il tasso di interesse di cui alla precedente lettera b) è pari al 15 per cento del tasso di riferimento nel caso in cui la riattivazione delle strutture, degli impianti e dei processi produttivi avvenga con introduzioni di rilevanti innovazioni tecnologiche.

ART. 6.

(Erogazione del contributo).

1. Le domande per fruire del contributo di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 5, corredate dalle necessarie autorizzazioni, di copia della eventuale polizza assicurativa e di una specifica perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da altri enti pubblici, contenente la descrizione analitica dei danni subiti e le rispettive valutazioni, devono essere presentate alla regione entro sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale.

2. Il contributo viene concesso con decreto del presidente della giunta regionale previo le necessarie verifiche dei danni denunciati e sulla base del parere della commissione consiliare competente per materia.

ART. 7.

(Concessione dei finanziamenti).

1. Le domande per la concessione di finanziamenti agevolati di cui alla lettera *b)* del comma 1, dell'articolo 5 devono essere presentate alle aziende e agli istituti di credito abilitati, entro sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale, corredate della perizia di cui al primo comma dell'articolo 6, del progetto di ricostruzione o riparazione delle strutture produttive, di riattivazione degli impianti (comprensivo delle indicazioni dei livelli occupazionali nonché delle eventuali innovazioni introdotte), di ricostituzione delle scorte di esercizio, e corredate inoltre delle necessarie autorizzazioni e di copia della eventuale polizza assicurativa.

2. Le agevolazioni vengono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sono erogate in misura del 30 per cento all'inizio dei lavori ed il restante in base agli stati di avanzamento delle opere da ricostruire, riattivare o riparare.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e le procedure per la concessione dei finanziamenti agevolati.

ART. 8.

(Proroghe mutui).

1. Su richiesta delle imprese ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 5, corredata dalla necessaria documentazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, può concedere la proroga di tre anni della scadenza delle rate dei mutui gravanti sulle strutture produttive danneggiate, o distrutte, accollando i relativi oneri finanziari al Fondo di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro provvede altresì, con proprio decreto, ad emanare le norme di attuazione del presente articolo.

ART. 9.

(Provvidenze e assicurazione).

1. Alle imprese coperte da polizze di assicurazione è consentito il cumulo tra le provvidenze di cui all'articolo 5 e il risarcimento del danno da copertura assicurativa, ivi compreso l'ammontare della polizza, fino alla concorrenza dell'importo totale dei danni accertati.

2. L'eccedenza rispetto all'entità totale dei danni accertati è restituita al Fondo di cui all'articolo 1 all'atto della liquidazione dei danni da parte delle compagnie di assicurazione, comunque non oltre un anno dalla data di erogazione del contributo.

3. È fatto obbligo alle compagnie di assicurazione di inviare ai competenti uffici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli elenchi degli assicurati che hanno ottenuto il risarcimento assicurativo con i relativi importi.

ART. 10.

(Pubblicità delle provvidenze).

1. Le valutazioni dei danni subiti dalle imprese, gli elenchi nominativi delle imprese danneggiate, l'entità dei finanziamenti concessi e dei contributi liquidati sono obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di quindici giorni.

ART. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.